LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 12

Importazione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo

L'autorizzazione di cui al precedente articolo puo' essere data senza limitazione di quantita' per il sale estratto per uso igienico e curativo da acque minerali e da sorgenti. Sull'intera quantita' di cloruro di sodio contenuto in detti sali e' dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	III — Deroghe al divieto di importazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-12-importazione-di-sale-estratto-da-acque-minerali-e-da-sorgenti-per-uso/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it